

OBBLIGO DI RITENUTA SUI DIPENDENTI DEI DATORI IN REGIME FORFETARIO

I datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfettario, a seguito delle novità apportate sia dalla Legge di Bilancio 2019 e sia dal recente Decreto Crescita, devono operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, continuando a mantenere il regime agevolato.

Il 30 aprile 2019 il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Crescita (Decreto Legge nr. 34 del 30/04/2019, entrato in vigore il 1° maggio 2019), che, all'articolo 6, modifica il comma 69 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, prevedendo anche per i soggetti in regime forfettario, l'obbligo di operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/73.

Per le altre tipologie di redditi, come ad esempio i redditi da lavoro autonomo occasionale o professionale, oppure redditi di agenzia, continuerà ad applicarsi il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento (si specifica che per le ritenute Enasarco – contributi previdenziali calcolati sulle somme dovute all'agente – rimane l'obbligo di versamento in capo alla ditta mandante).

Precedentemente alla Legge di Bilancio 2019, era previsto che i datori di lavoro forfettari non trattenevano le ritenute ai loro dipendenti, sui quali ricadeva l'obbligo di effettuare la propria dichiarazione dei redditi, per assoggettare fiscalmente quanto percepito nell'anno fiscale di competenza. La Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018) e il Decreto Crescita hanno mutato tale situazione: i contribuenti forfettari sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilato.

Pertanto, coloro che nel primo trimestre abbiano emesso cedolini paga già applicando le ritenute, sono perfettamente in regola e devono continuare ad operare in tal modo.

Invece, coloro che in questo primo trimestre abbiano emesso cedolini paga senza ritenute, dovranno provvedere ad applicarle retroattivamente. Infatti, il citato decreto aggiunge che tale obbligo si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, specificando che eventuali ritenute non operate sulle retribuzioni e sui compensi corrisposte nei primi mesi del 2019 (gennaio, febbraio e marzo), dovranno essere trattenute in modo frazionato in tre rate mensili, di pari importo, a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di agosto 2019.

Già dal mese di maggio 2019, dunque, i datori di lavoro che beneficiano del regime forfettario, dovranno applicare le nuove disposizioni operando tali ritenute che andranno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello relativo al pagamento dei compensi ai dipendenti e collaboratori assimilati al lavoro dipendente.

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione

6 Giugno 2019